

NOZIONI GENERALI DI DIRITTO

- FATTO O FENOMENO GIURIDICO : acquisto, perdita o la modificazione di un diritto
- FATTO GIURIDICO NATURALE: indipendente dalla volontà (la morte, la calamità)
- FATTO GIURIDICO UMANO: correlato alla volontà (atti volontari materiali o dichiarazioni di volontà: negozi giuridici)

FATTI GIURIDICI UMANI: LECITI

ILLECITI: A) PENALI

B) CIVILI

C) AMMINISTRATIVI

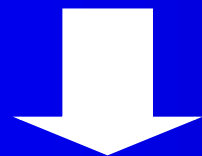


DIRITTO PUBBLICO: (...diritto costituzionale,
diritto penale, amministrativo ecc.)

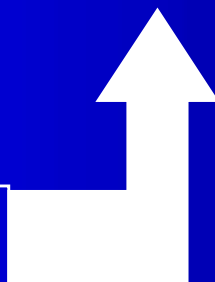
DIRITTO PRIVATO: (...diritto civile, commerciale,
previdenziale ecc.)

Ordinamento giuridico penale

→ Diritto processuale penale
DIRITTO PENALE



REATI
PENE



PRINCIPIO DI
LEGALITA' Art. 1 c.p.



CODICE PENALE

(Codice di procedura penale)

PRINCIPIO DI LEGALITA' Art. 1 c.p.

“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”

IL REATO

1. DELITTI

2. CONTRAVVENZIONI

STRUTTURA DEL REATO

ELEMENTI ESSENZIALI: OGGETTIVI —————> FATTO
(ANTIGIURIDICO)

SOGGETTIVI —————> SCOPO
VOLONTA'

ELEMENTI ACCIDENTALI: CIRCOSTANZE (Art. 61-62 c.p.)

ELEMENTI OGGETTIVI

FATTO: AZIONE ____ CONDOTTA _____→ COMMISSIVA

OMISSIVA

↓
RISULTATO (antigiuridico) lesione BENE TUTELATO

└──┬──┐
RAPPORTO DI CAUSALITA' MATERIALE

(Art. 40-41 c.p.)

ELEMENTI SOGGETTIVI
DETERMINAZIONE O MENO

ALL'AZIONE

COLPEVOLEZZA

NO ——— IMPUTABILITA' ——— SI

NON
RESPONSABILE

Non punibile

RESPONSABILE

punibile

RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICHICA

Art. 42-43 c.p.

Il rapporto di causalità materiale

1. Concetto di causa: fenomeno o insieme di fenomeni che precedono un evento. I requisiti sono

- Antecedenza
- Necessità
- Sufficienza

3 Concausa: fenomeno antecedente, necessario ma non sufficiente

4. Concetto di condizione: substrato necessario non sostituibile sul quale la causa agisce

4. Concetto di coincidenza: associazioni del tutto casuale di eventi

CAUSALITA' UNICA (Diretta e immediata)

CAUSALITA' MULTIPLA o CONCORSO DI
CAUSE (indiretta e mediata)

- Preesistenti
- Simultanee
- sopravvenute

▶ Art.40 (Rapporto di causalità): nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Art.41 (Concorso di cause): Il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione l'omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.....”

Indagine medico-legale in tema di causalità materiale nel danno a persona

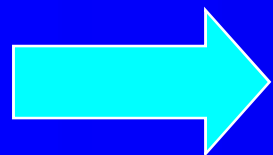
- Studio dello stato anteriore del soggetto
- Studio dell'effetto: natura ed entità della modificazione peggiorativa
- Studio della ipotizzata causa e delle sue caratteristiche in rapporto all'effetto.



IPOTESI CAUSALE

Criteri di valutazione della causa rispetto all'effetto

- Cronologico
- Topografico
- Di idoneità lesiva (criterio di possibilità scientifica)
- Di continuità fenomenologica
- Di esclusione di altre cause



GIUDIZIO CONCLUSIVO:

1. Affermazione del nesso

Causalità unica

Causalità multipla

2. Negazione del nesso

Rapporto inesistente

RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICHICA

- Art. 42 c.p. “nessuno può essere punito per un’azione o un’omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà...”

Art. 43 c.p. 1) delitto doloso o secondo l'intenzione
2) delitto preterintenzionale o oltre l'intenzione
3) delitto colposo o contro l'intenzione



RESPONSABILITA' PENALE

obbligo di sottostare ad una pena
quando si sia commesso un reato

Il soggetto è responsabile quando si sia dimostrato che l'evento antigiuridico è in rapporto causale con la sua condotta.

La responsabilità implica, in sede penale, l'obbligo di sottostare alla pena prevista per il reato commesso

La responsabilità è condizionata però alla imputabilità del soggetto ovvero dalla consapevolezza dell'azione commessa, in sostanza dalla capacità d'intendere e di volere del soggetto

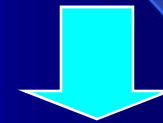
La imputabilità coincide con la capacità d'intendere e di volere che ne è il presupposto

soggetto non imputabile

Su base circostanziale
Art. 45-55 c.p.

- Caso fortuito
- Costringimento fisico
- Errore di fatto
- Errore dettato da altrui inganno
- Consenso dell'avente diritto
- Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Difesa legittima
- Uso legittimo delle armi
- Stato di necessità

Su base individuale
Art. 85 c.p.



VERIFICA DELLA
CAPACITA' DI
INTENDERE E DI
VOLERE

Il soggetto non imputabile non è punibile



TRATTAMENTO DELLO
STATO PSICOPATOLOGICO

Se soggetto socialmente pericoloso



OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO

soggetto punibile



CONDANNA



ESPIAZIONE DELLA PENA

The background is a solid dark blue. A thin, light blue curved line starts from the left edge and arcs downwards towards the center. A larger, semi-transparent blue triangular shape is positioned in the lower right quadrant, pointing towards the center.

PSICOPATOLOGIA FORENSE

La capacità nell'autore del reato

ASPETTI GENERALI

art. 85 c.p.: "...nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se al momento in cui l'ha commesso non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere..."

- Significato di capacità di intendere
- Significato di capacità di volere

1. Presunzione legale di imputabilità oltre il 18° anno.(raggiunta maturità, assenza di malattia)
2. Presunzione legale di non imputabilità prima del 14° anno (art. 97 c.p.).
(immaturità)
3. Valutazione caso per caso tra il 14° ed il 18° anno (art. 98 c.p.) (grado di maturità, assenza di malattia)

La norma generale condiziona l'imputabilità all'assenza di "infermità" che alterino la capacità cognitiva e volitiva del soggetto.

Il concetto di infermità non coincide necessariamente con quello di malattia nosograficamente definita ma si riferisce a qualsivoglia condizione, acuta, cronica o anche transitoria, non esclusi deliri febbrili o infettivi, stati confusionali da intossicazioni, reazioni a corto-circuito a tipo di acting-out capaci di modificare grandemente fino ad abolire le funzioni volitive e cognitive nel momento in cui il reato era commesso.

Sul piano psichiatrico-forense una
infermità assume il connotato di malattia
rilevante ai fini della imputabilità quando
scardina le funzioni integrative dell'io
(Fornari, 2005)

Funzioni integrative dell'io:

1.funzioni cognitive: percezione obiettiva e precisa della condizione interna ed esterna del soggetto

2.funzioni organizzative: analisi, comprensione ed attribuzione di significato allo stimolo esogeno

3.funzioni previsionali: progettazione, previsione e valutazioni delle possibili conseguenze delle risposte che possono essere emesse.

4.funzioni decisionali: scelta autonoma di adeguamento, evitamento o di rifiuto attivo di una situazione stimolo

5.funzioni esecutive: emissione della risposta scelta in funzione dell'obiettivo che si vuole e si può raggiungere in quel particolare contesto relazionale

Possono essere rilevanti ai fini della imputabilità le seguenti condizioni:

insufficienze mentali medio/gravi; le psicosi causa di perdita di contatto con la realtà; gli sviluppi di personalità; i deliri interpretativi e le evoluzioni in senso psicotico di eventi psico-traumatizzanti laddove, al di fuori del nucleo delirante, la personalità presenta una struttura non alterata.

Esclusione e modulazione di imputabilità

Art. 88-89 c.p.

Art.88 c.p.(vizio totale di mente):

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere

Art.89 c.p.(vizio parziale di mente):

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità , in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita

Metodologia di accertamento

- Momento clinico: -individuare un substrato patologico (infermità) - valutare la sua interferenza quantitativa sulla capacità di intendere o di volere
- Momento cronologico: riferire le suddette condizioni al momento del fatto
- Momento criminogenetico : individuare un legame fra infermità e condotta (condotta sintomo)

Qualificata l'infermità si deve esprimere un giudizio di gravità

- 1. infermità grave tale da abolire la capacità d'intendere e di volere
- 2. infermità di minore gravità tale da non abolire ma da scemare grandemente la capacità d'intendere o di volere
- 3. infermità di gravità modesta non idonea a scemare grandemente la capacità d'intendere o di volere quindi non rilevante ai fini della imputabilità

FATTISPECIE PARTICOLARI

- 1) Stati emotivi e passionali (Art. 90 c.p.)
- 2) Ubriachezza da caso fortuito o forza maggiore
(Art. 91 c.p.)
- 3) Ubriachezza volontaria, colposa ovvero preordinata
(Art. 92 c.p.)
- 4) Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti
(Art. 93 c.p.)

FATTISPECIE PARTICOLARI

5) Ubriachezza abituale (Art. 94 c.p.)”..dedito all’uso di bevande alcoliche e in stato di frequente ubriachezza..” (o uso abituale di sostanze stupefacenti)

6) Cronica intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti
(Art. 95c.p.)

7) Sordomutismo (Art. 96 c.p.)

La capacità nella vittima di reato

CIRCONVENZIONE DI PERSONA
INCAPACE (Art. 643 c.p.)

Art. 643 c.p. “Chiunque per procurare a sé o ad altri, abusando dei bisogni, delle passioni, o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona , anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto , che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito....

Triade costitutiva del reato

INFERIORITA'- ABUSO-INDUZIONE

Inferiorità della vittima:

bisogni, sentimenti, inesperienza (condizione naturale) per il minorenne

infermità o deficienza psichica per il
maggiorrenne

Infermità psichica: condizione psicopatologica nosograficamente definibile (più frequenti le insufficienze mentali o i deterioramenti cognitivi, psicosi organiche) che induce una suggestibilità patologica

Deficienza psichica: concetto giuridico non clinico che richiama condizione extra patologica attinente alle condizioni di vita del soggetto, lo stato di dipendenza fisica o di dipendenza anche affettiva. Situazioni facilitanti una suggestibilità particolare che non necessariamente richiedono un accertamento di tipo tecnico

La condizione in atto deve provocare *“una incisiva menomazione della facoltà di discernimento o di determinazione volitiva tale da rendere possibile l'intervento suggestivo dell'agente; deve cioè essere esclusa la capacità del circonvenuto di avere cura dei propri interessi. Questa condizione di incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato e pertanto il giudizio di colpevolezza può fondarsi solo sull'assoluta certezza della sua sussistenza”* (Cass. Pen. Sez.II, 10.6.1998, n.2532)

Presupposto rilevante alla configurazione del reato:
Riconoscibilità della condizione di inferiorità

Il concetto di abuso sulla vittima implica la consapevolezza dell'autore del reato dello stato d'inferiorità e la successiva coartazione della volontà approfittando della sua debolezza .

Induzione della vittima: la esortazione al compimento dell'atto (che dovrebbe risultare dannoso per la vittima e vantaggioso per l'autore) attraverso consigli , blandizie, lusinghe come promesse di assistenza, mantenimento, tutela.

Non implica l'uso di artifici o raggiri in senso proprio come per la truffa (art.640 c.p.)

Metodologia dell'accertamento

Valutazione clinica della vittima (sul piano fisico e psichico..studio della capacità di analisi, critica, previsione e autodeterminazione)

Valutazione dei contesti di vita e relazionali

Valutazione dei rapporti fra autore del reato e vittima

Metodologia dell'accertamento

La senilità fisiologica e anche l'assenza di una adeguata acculturazione non sottendono necessariamente uno stato di deficienza psichica, né si deve dimenticare che tutte le relazioni umane implicano un certo grado “fisiologico” di reciproca suggestibilità (rapporti genitori-figli, insegnanti-allievi, legami d'amicizia, di affetto) con situazioni nelle quali parlare di circonvenzione richiede grande cautela.

LA CAPACITA' NEL DIRITTO CIVILE

- La persona è “ogni soggetto attivo o passivo di rapporti giuridici, capace cioè di diritti e di doveri” persona fisica è l'uomo in quanto singolo individuo ma anche componente della collettività.

LA CAPACITA' NEL DIRITTO CIVILE

- Capacità giuridica: si acquista al momento della nascita, esprime l' idoneità alla titolarità dei diritti giuridici. Il nato è soggetto di diritti

Il feto prima della nascita non ha personalità giuridica

LA CAPACITA' NEL DIRITTO CIVILE

- Capacità di agire: si acquista al compimento del 18° anno (ECCEZIONE: minore emancipato)

Idoneità a compiere in modo autonomo atti di rilevanza giuridica (amministrazione dei beni, atti di compravendita, matrimonio, adozione, testamento, donazione)

E' incapace di agire in modo autonomo

- Il minore di anni 18
(incapacità legale generale)
- Il soggetto che, per qualunque causa, non sia in grado di intendere e di volere (anche solo momentaneamente)
(incapacità naturale)

NORME A TUTELA DELL'INCAPACE NATURALE

Norme preventive

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (Art.404 cc.)

INTERDIZIONE (ART. 414 c.c.)

(Rende nulla la capacità di agire)

INABILITAZIONE (ART. 415 c.c.)

(Modula la capacità di agire)

(incapacità
legale speciale)

Art.404cc.* “ La persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale e temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”

Art. 409cc. “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministratore di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”

* L. 9 gennaio 2004 n.6

Art.414 “Il minore di età o il maggiore emancipato, i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti **quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione***.”

*** Modificato L.9 gennaio 2004 n.6**

Art. 415 “Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’art. 414, quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.”

Norme riparative

annullabilità degli atti compiuti da persona con
incapacità naturale (art 428 c.c.)

- Annullabilità di matrimonio (art 120 c.c.)
(art.122...violenza ed errore essenziale su
qualità personali)
- Incapacità a disporre per testamento (art 591
c.c.)
- Donazione fatta alla persona incapace (art
775 c.c.)
- Annullabilità di un contratto (art 1425 c.c.)

DELITTI CONTRO LA VITA

OMICIDIO

INFANTICIDIO

SUICIDIO

OMICIDIO DOLOSO (Art. 575 c.p.)

ELEMENTO PSICOLOGICO: ANIMUS NECANDI



OMICIDIO PRETERINTENZIONALE (Art. 584 c.p.)

ELEMENTO PSICOLOGICO: ANIMUS LEDENDI



OMICIDIO COLPOSO (Art. 589 c.p.)

ELEMENTO PSICOLOGICO: CONDOTTA
CONSAPEVOLE

FATTO MATERIALE:

Azione _____

|

EVENTO
non voluto
MORTE

IMPERITA
IMPRUDENTE
NEGLIGENTE
INOSSERVANTE

OMICIDIO del CONSENZIENTE (Art. 579 c.p.)

ELEMENTO PSICOLOGICO: volontà subordinata
al consenso

FATTO MATERIALE:



DELITTO PLURISOGGETTIVO

INDAGINE IN TEMA DI OMICIDIO

- CHI (?) COME(?) QUANDO(?) DOVE(?) DA CHI (?)
- I CRITERI DELLA IDENTIFICAZIONE
- LO STUDIO DELLA LESIVITA'
- LA TANATOCRONODIAGNOSI
- I DATI DEL SOPRALLUOGO
- LA RICERCA DI TRACCE DELL'AUTORE
(nell'ambiente, sulla vittima)

LA DIAGNOSI
DIFFERENZIALE



OMICIDIO
SUICIDIO
ACCIDENTE
MORTE NATURALE

INFANTICIDIO

Art.578 c.p. Infanticidio in condizione di abbandono materiale e morale.

“La madre che cagiona la morte del proprio nato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.....”

INFANTICIDIO (Art. 578 c.p.)

SOGGETTO ATTIVO : LA MADRE

SOGGETTO PASSIVO: IL FETO O IL NEONATO

CIRCOSTANZE : CONDIZIONI DI ABBANDONO
MATERIALE E MORALE

ELEMENTO CRONOLOGICO: DURANTE IL PARTO
SUBITO DOPO IL PARTO

ELEMENTO PSICOLOGICO: DOLO

MEZZI: COMMISSIVI
OMISSIVI

Definizione di:

- FETO (dalle 22-24 settimane di gestazione)
- NEONATO → **VITALE O NON VITALE**

CONDIZIONI DI ABBANDONO

MATERALE E MORALE

L'indagine medico legale in tema d'infanticidio

DIAGNOSI DI VITA AUTONOMA

DIAGNOSI DI VITALITA' (o NON vitalità)

- IMMATURITA'
- CONDIZIONI PATOLOGICHE

< 22-24° SETTIMANA= IMMATURITA'

> 24 SETTIMANE= PREMATURITA'

AFFERMAZIONE E DURATA DELLA VITA AUTONOMA

VERNICE CASEOSA	(3°-5° GIORNATA)
TUMORE DA PARTO	(3°-5° GIORNATA)
STATO DEL FUNICOLO	(2°-4°/ 8° GIORNATA)
PRESENZA DI MECONIO	(2°-3° GIORNATA)

CAUSA DI MORTE (La diagnostica differenziale)

- NATURALE
- ACCIDENTALE: da PARTO DIFFICOLTOSO
da PARTO PRECIPITOSO
LESIONI da AUTO-AIUTO
- CRIMINOSA: INFANTICIDIO? OMICIDIO?

EPOCA DELLA MORTE

EPOCA PRESUNTA DEL PARTO

IL SUICIDIO

INDIVIDUALE

IN COPPIA

IN GRUPPO

RAPPRESENTAZIONE SOCIALE

DELL'ADULTO

DEL MINORE

LE CAUSE:

AFFETTIVO-PSICOLOGICHE

ECONOMICHE

PATOLOGICHE: PSICHICHE- FISICHE

IL CONCETTO DI MALATTIA IN AMBITO MEDICO LEGALE

ELEMENTI CARATTERIZZANTI

ANORMALITA'

DISFUNZIONE

EVOLUZIONE

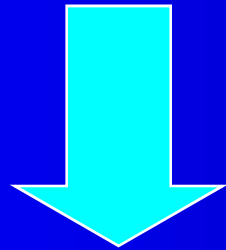
NECESSITA' DI CURA

...la malattia determina una ripercussione temporanea
sulla validità biologica, sulla vita di relazione e sulla
attività lavorativa della persona

The background is a solid blue gradient. A thin, light blue curved line starts from the top left and arcs towards the right side of the slide. The text is centered in a bold, yellow, sans-serif font.

IL CONCETTO DI POSTUMO IN AMBITO MEDICO LEGALE

MENOMAZIONE FUNZIONALE STABILIZZATA



Ripercussione permanente sulla validità biologica,
possibile ripercussione sulla vita di relazione e possibile
ripercussione sulla vita lavorativa

TRADUZIONE DEL CONCETTO DI MALATTIA NEL:

DIRITTO PENALE: MODIFICAZIONE
ANATOMICO FUNZIONALE DI CARATTERE
EVOLUTIVO INDICATA CON IL TERMINE
“BIOLOGICO” DI MALATTIA (ART.582 C.P.)

DIRITTO CIVILE/ASSICURATIVO PRIVATO:
MODIFICAZIONE ANATOMICO FUNZIONALE DI
CARATTERE EVOLUTIVO INDICATA COME
INABILITA' TEMPORANEA

TRADUZIONE DEL CONCETTO DI POSTUMO NEL:

**DIRITTO PENALE: INDEBOLIMENTO
PERMANENTE FINO ALLA PERDITA DI
UN ORGANO O DI UNA FUNZIONE**

**DIRITTO ASSICURATIVO (RESPONSABILITA' CIVILE):
INVALIDITA' PERMANENTE BIOLOGICA (DANNO
BIOLOGICO)**

ASSICURATIVO PRIVATO: INVALIDITA' PERMANENTE

DIRITTO PREVIDENZIALE

INAIL:

•DANNO BIOLOGICO (CON EVENTUALE CONSEGUENZA
PATRIMONIALE - riduzione della capacità di lavoro - NELLA
CATEGORIA DI APPARTENENZA INAIL D.L. 38 DEL 2000)

INPS:

•RIDOTTA CAPACITA' DI LAVORO IN OCCUPAZIONI
CONFACENTI (INPS)

MALATTIE e POSTUMI

di malattie costituiscono il
presupposto del

DANNO ALLA PERSONA

DETERMINANTI DEL DANNO NELLA COMPONENTE MATERIALE

AZIONE LESIVA



LESIONE



MENOMAZIONE

TEMPORANEA: (MALATTIA)

PERMANENTE: (POSTUMO)

CONSEGUENZE DEL DANNO IN RAPPORTO ALL'ASPETTO GIURIDICO

- Diritto Penale: Sanzione per l'autore del reato
- Diritto Civile: Risarcimento per la vittima
- Assicurazioni Sociali: Rendita-Pensioni per l'assicurato
- Assicurazioni Private: Indennizzo per l'assicurato

1) DIAGNOSI MEDICO LEGALE relativa a contesti patologici di rilevanza giuridica

ANAMNESI CLINICA:

FAMILIARE

FISIOLOGICA

PATOLOGICA GENERALE

TRAUMATOLOGICA

TOSSICOLOGICA

LAVORATIVA

ANAMNESI INCHIESTA (INERENTE I FATTI DI SPECIFICO INTERESSE) :

Di tipo GIUDIZIARIO

Di tipo AMMINISTRATIVO

ESAME OBIETTIVO PSICO-FISICO

EVENTUALI INDAGINI STRUMENTALI
(NON INVASIVE)

2) VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DELLA MALATTIA

- CONNOTAZIONE DELLA LESIONE O DELLA CONDIZIONE MORBOSA EVOLUTIVA

- GRAVITA': GIUDIZIO CONTESTUALE

- DURATA

- EVOLUZIONE

} GIUDIZIO PROSPETTICO

- CARATTERE MENOMANTE DELLA CONDIZIONE MORBOSA SE CRONICA

3) VALUTAZIONE MEDICO LEGALE DEI POSTUMI

Connotazione della loro tipologia con
accurata descrizione (valutazione statica)

Contestualizzazione rispetto alla efficienza
complessiva della persona (carattere
menomante-valutazione dinamica
personalizzata)

4) GIUDIZIO MEDICO LEGALE COMMISURATO AL CONTESTO GIURIDICO

(IL NESSO CAUSALE CON IL FATTO
GIURIDICAMENTE RILEVANTE)

a) Ammissione certa

Ammissione probabile

Ammissione possibile

b) Esclusione

The background is a dark blue gradient that transitions to a lighter blue at the bottom right. A thin, light blue curved line starts from the left edge and sweeps across the middle of the slide.

DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PERSONALE

PERCOSSE Art. 581 c.p. “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito...”

LESIONI PERSONALI DOLOSE

Art.582 “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito...”

LIEVISSIME E LIEVI

Art.583 “circostanze aggravanti”

GRAVI
GRAVISSIME

LESIONI PERSONALI COLPOSE Art. 590 c.p.

SEMPLICI
GRAVI
GRAVISSIME

PERCOSSE Art. 581 c.p. “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito...”

LESIONI PERSONALI DOLOSE

Art.582 “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito...”

LIEVISSIME E LIEVI

Art.583 “circostanze aggravanti”

GRAVI
GRAVISSIME

LESIONI PERSONALI COLPOSE Art. 590 c.p.

SEMPLICI
GRAVI
GRAVISSIME

● LESIONI PERSONALI COME CONSEGUENZA DI ALTRO REATO Art.586 c.p.

IN CORSO DI :

1. RISSA

- *ABBANDONO DI MINORE O INCAPACE*
- *MANCATO SOCCORSO*
- *ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE*
- *MALTRATTAMENTI*

Criteri che definiscono la gravità delle lesioni personali

- Durata della malattia
- Durata della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni
- Insanabilità della malattia (certa o probabile)
- Pericolo di vita
- Indebolimento permanente (organo o senso)
- Perdita di un senso- di uso di organo-mutilazione di un arto
- Perdita della capacità di procreare
- Permanente grave difficoltà della favella
- Sfregio o deformazione permanente del viso

LIEVISSIMA

Malattia di durata non superiore a 20 giorni, senza le aggravanti di cui agli art.li 583-585 c.p.

Si procede a querela

Referto: no

Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni

LIEVE

Malattia di durata da 21 a 40 giorni.

Si procede d'ufficio

Referto: obbligatorio

Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni

GRAVE

Malattia di durata superiore a 40 giorni.

Incapacità alle ordinarie occupazioni superiori a 40 gg.

Pericolo di vita.

Indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si procede d'ufficio

Referto: obbligatorio

Pena: reclusione da 3 a 7 anni

GRAVE

Malattia di durata superiore a 40 giorni.

Incapacità alle ordinarie occupazioni superiori a 40 gg.

Pericolo di vita.

Indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si procede d'ufficio

Referto: obbligatorio

Pena: reclusione da 3 a 7 anni

GRAVISSIMA

Malattia certamente o probabilmente insanabile.

Perdita di un senso. Perdita di un arto.

Mutilazione che renda l'arto inservibile.

Incapacità di procreare.

Difficoltà della favella grave e permanente.

Deformazione o sfregio permanente del viso.

Si procede d'ufficio

Referto: obbligatorio

Pena: reclusione da 6 a 12 anni

The background is a solid blue color with a subtle gradient. A thin, light blue curved line starts from the top left and arcs towards the right side of the image. The text is centered in a bold, yellow, sans-serif font.

CLASSIFICAZIONE DELLE LESIONI PERSONALI COLPOSE

SEMPlici

Malattia di durata non superiore a 40 giorni.

Si procede a querela

Referto: no

GRAVI

Malattia di durata superiore a 40 giorni.

Incapacità alle ordinarie occupazioni superiori a 40 gg.

Pericolo di vita.

Indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Si procede d'ufficio

Referto: solo nei casi di violazione

delle norme per la sicurezza del lavoro

GRAVISSIME

Malattia certamente o probabilmente insanabile.

Perdita di un senso. Perdita di un arto.

Mutilazione che renda l'arto inservibile.

Incapacità di procreare.

Difficoltà della favella grave e permanente.

Deformazione o sfregio permanente del viso.

Si procede d'ufficio

Referto: solo nei casi di violazione

delle norme per la sicurezza del lavoro

Percosse e lesioni personali

	Percosse	Lesioni Personali
Elemento psicologico	Dolo	Dolo o colpa
Modalità di condotta	Vincolata	Libera
Azione	Commissiva	Commissiva od omissiva
Evento	Non malattia	Malattia
Referto	Non dovuto	Dovuto in relazione alla gravità

Quesiti e indagine medico-legale

- Natura e caratteristica delle lesioni (sede anatomica)
- Epoca di produzione
- Gravità clinica generale al momento della produzione
- Mezzi di produzione
- Durata della malattia e dell'incapacità
- Postumi penalmente rilevanti

LESIONI —————> TENTATO OMICIDIO

Art.583 bis: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da 4 a 12 anni...S'intendono come pratiche di mutilazionela clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.....”

MEDICINA LEGALE CIVILISTICA

RISARCIMENTO DEL DANNO DA
RESPONSABILITA' CIVILE

Presupposto giuridico

Art. 2043 C.C. Risarcimento da fatto illecito

IL SISTEMA TRADIZIONALE

1) DANNO PATRIMONIALE DA INABILITÀ TEMPORANEA
DA INABILITÀ PERMANENTE

2) DANNO EXTRAPATRIMONIALE O MORALE (ex art.2059cc)

DANNO PATRIMONIALE

EMERGENTE: SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA
DELL'EVENTO LESIVO

DA LUCRO CESSANTE: MANCATO GUADAGNO PER
RIDUZIONE O PERDITA DELLA
CAPACITA' PRODUTTIVA

CAPACITA' PRODUTTIVA: CAPACITA' DI LAVORO
CAPACITA' DI GUADAGNO

CAPACITA' DI LAVORO: EFFICIENZA PSICOFISICA
DELLA PERSONA + ADDESTRAMENTO LAVORATIVO

CAPACITA' DI GUADAGNO: TIPO DI LAVORO
+ RICHIESTA DEL MERCATO

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE IN TEMA DI DANNO ALLA PERSONA

SENTENZE 87 ED 88 DELLA CORTE COSTITUZIONALE
(1979)

“la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sulla attitudine a produrre reddito, ma deve ricomprendere anche delle lesione del diritto (salute) considerata come posizione soggettiva autonoma...”

SENTENZE 184/86 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

“il danno biologico...è in ogni caso un tipo di fatto
(menomazione della integrità psico-fisica del soggetto) ed
un tipo di lesione sempre presente nel doloso o colposo illecito
realizzativo della predetta menomazione”

Il danno biologico inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica:

Costituisce parametro base autonomo per ogni altro
tipo di risarcimento

E' sempre e comunque risarcibile afferisce al diritto
alla salute e non alla redditività del danneggiato

E' valutato sulla base dell'incidenza della
menomazione su ogni manifestazione
di vita pubblica e privata dell'individuo

Viene risarcito con criterio egualitario con parametri
comuni per tutti i cittadini

PERDITA DELL'INTEGRITÀ PSICO-FISICA

Non incidente sulla
produzione di reddito



Danno biologico

DANNO EVENTO

DANNO MORALE

(sofferenze e disagi)

DANNO ESISTENZIALE

(modificazione di qualità
personali incidenti nella
qualità di vita del soggetto)

Limitativo della capacità di
Produrre reddito
(capacità lavorativa)



Danno patrimoniale
(da lucro cessante)

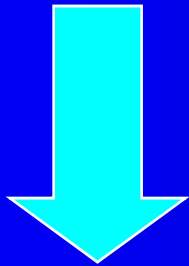
DANNO CONSEGUENZA



Danno patrimoniale
da spese sostenute
(danno emergente)

INFORTUNISTICA PRIVATA

Contratto privato tra istituto
assicuratore e cittadino



POLIZZA

“...L’ASSICURAZIONE E’ IL CONTRATTO CON IL QUALE L’ASSICURATORE VERSO IL PAGAMENTO DI UN PREMIO SI OBBLIGA A RILEVARE L’ASSICURATO ENTRO I LIMITI CONVENUTI, DEL DANNO AD ESSO PRODOTTO DA UN SINISTRO, OVVERO PAGARE UN CAPITALE O UNA RENDITA AL VERIFICARSI DI UN EVENTO ATTINENTE LA VITA UMANA...” (ART. 1882 c.c.)

Rischi tutelati (in ambito biologico)

INVALIDITA' DA INFORTUNIO
(TEMPORANEA E PERMANENTE)

MORTE

INVALIDITA' DA MALATTIA
(TEMPORANEA E PERMANENTE)

Definizione di infortunio

“...sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea...”

Non sono considerati infortuni gli
eventi dovuti a

- Imprudenze o negligenze gravi
- Utilizzo di sostanze alcoliche o stupefacenti

Sono oggetto d'indennizzo:

“...le conseguenze dirette ed esclusive dell'evento assicurato”

Le condizioni patologiche preesistenti che risultino concausa di lesione escludono la indennizzabilità

Le condizioni patologiche preesistenti che risultino concausa di menomazione modulano in senso riduttivo il grado d'invalidità

- Parametro di riferimento per la
- quantificazione della invalidità permanente è la capacità generica a qualsiasi proficuo lavoro indipendentemente dalla professione dell'assicurato

Definizione di malattia

“...ogni obbiettivabile alterazione dello stato di salute a carattere evolutivo dovuta a cause organiche naturali, non connesse ad infortunio...”

Sistema di indennizzo

Parametri tabellari generali predefiniti
(tab. ANIA o tab. INAIL)

Parametri tabellari contrattuali
(supervalutazioni)

Polizze personalizzate

Accertamento medico-legale

- Esame preliminare della documentazione sanitaria e, nella infortunistica privata, esame del contratto (tab. ANIA o tab. INAIL supervalutazioni, esclusione di alcuni rischi specifici)
- Anamnesi patologica ed infortunistica
- Ricostruzione dell'evento lesivo
- Esame obiettivo fisico con il rilievo di eventuali postumi di lesione attribuibili all'evento.

-Indicazione della durata della inabilità temporanea (fase della malattia traumatica e della convalescenza)

-Quantificazione percentuale dei postumi, se rilevati, in relazione al settore di tutela e, nel caso della infortunistica privata, alle condizioni previste dal contratto

-Parere di congruità delle spese “sanitarie” sostenute